



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ev

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto <sup>ev</sup>

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Presidente -

SEPARAZIONE  
DIVORZIO

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Ud. 08/04/2016 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

R.G.N. 3067/2014

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Cau. 12217  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 3067-2014 proposto da:

TRA

( X )

) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell'avvocato MARCO CLAUDIO RAMAZZOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLA MORBIDUCCI giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

SE

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VIA XX SETTEMBRE 98-G, presso lo studio dell'avvocato FABIO SCATAMACCHIA, rappresentato e difeso dall'avvocato TARCISIO GIAMPIERI giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 363/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA del 17/04/2013, depositata l'11/06/2013;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 -d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Il C.P. Giovanni  
Mare

2558  
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
08/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.



## ~~ORDINANZA~~

In un procedimento di divorzio, tra TRA , il Tribunale di Ancona, con sentenza in data 19/12/2012, dispone assegno mensile, a carico del padre, di €. 500,00 mensili per i figli , con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50%; ancora, a carico del marito, per la moglie , assegno di €. 150,00 mensili

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 11 giugno 2013, in parziale riforma, esclude l'assegno per la moglie.

Ricorre per cassazione la moglie, che pure deposita memoria difensiva.

Resiste, con controricorso, il marito.

Non ha pregio l'affermazione della ricorrente circa una mutatio libelli (ricorso introduttivo del marito, fondato sulla rinuncia dell'assegno da parte della moglie; comparsa integrativa sulla mancanza di presupposti per l'assegno stesso). Correttamente il giudice a quo interpreta la domanda originaria del marito, come fondata su mancanza dei presupposti ( si trattava evidentemente soltanto di un auspicio che entrambi i coniugi rinunciassero, non sussistendo i presupposti dell'assegno, mentre non ci si riferiva affatto ad una rinuncia formale della moglie).

Il giudice di appello peraltro non ha interpretato correttamente l'art. 5 L. Divorzio, affermando apoditticamente l'irrilevanza della disparità reddituale dei coniugi, ai fini del diritto all'assegno, e precisando ulteriormente che la "documentazione in atti" cui non si fa alcun riferimento specifico, garantirebbe un lavoro tendenzialmente stabile per la moglie, rispetto a quanto precisato dal primo giudice circa un inserimento soltanto precario nel mondo del lavoro. Nulla si dice sostanzialmente nella sentenza impugnata delle condizioni economiche dei coniugi.

Va osservato, al contrario, che, per giurisprudenza consolidata, l'assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l'attuale disparità reddituale dei coniugi ( per tutte, Cass. N. 2156/2010 ).

E' appena il caso di precisare che non rileva la circostanza che, in sede di separazione, le parti avessero stabilito sull'accordo un versamento dell'assegno fino a quando la moglie non avesse avuto adeguati redditi propri, considerando, tra l'altro, la differenza di presupposti, caratteri e contenuto tra gli assegni di

separazione e divorzio ( tra le altre, Cass. N. 18433 del 2010). Si dovrebbe in ogni caso accertare la consistenza dei redditi dei coniugi e del lavoro <sup>effettivamente</sup> svolto dalla moglie, e darne conto nella motivazione della sentenza.

Va pertanto cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte di merito in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.


La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

~~Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.~~

Roma, 8/04/2016

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

14 GIU. 2016



Il Pungonario Giuridico  
Lucrezia PALMERI

